

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 Data 28.09.2012	Oggetto: Conferma Aliquote IMU anno 2012
--	---

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PAGLIA BERARDINO	X	<input type="checkbox"/>
BOCCIA ODORISIO	X	<input type="checkbox"/>
TATTI TONINO	X	<input type="checkbox"/>
DI SANTO ANTONIO	X	<input type="checkbox"/>
LEONE GIAN ENRICO	X	<input type="checkbox"/>
BOCCIA DIEGO	<input type="checkbox"/>	X
DE ARCANGELIS DEL FORNO ANNA LUCIA	X	<input type="checkbox"/>
SFORZA MARIO	<input type="checkbox"/>	X
LEONE ANTONIO RANIERI	X	<input type="checkbox"/>
DI VITO ANGELA	<input type="checkbox"/>	X
TATTI RAFFAELE	<input type="checkbox"/>	X
BOCCIA STEFANO	X	<input type="checkbox"/>
TATTI NUNZIATO	X	<input type="checkbox"/>
Assegnati n. 13	Presenti n.	9
In carica n. 13	Assenti n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor PAGLIA Berardino nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015;

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

"6 - L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

"7 - L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

"8 - L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

"9 - I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

"9 bis - I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari

di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato di applicare per l'anno 2012 aliquote di base IMU e secondo la disciplina stabilita con legge dello Stato. A ciò si è pervenuto, a causa dell'incerto introito di tale imposta e dal nuovo sistema dei trasferimenti statali ancora in corso di definizione ragione per cui almeno per l'anno in corso è consigliabile, secondo una linea prudenziale, non prevedere alcuna ipotesi di sgravio.

VISTO lo Statuto Comunale;

to il parere favorevole del responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell' art. 49 del
l. n. 267/2000

La votazione espressa nelle forme di legge che dà le seguenti risultanze:

- Presenti: 9
- Favorevoli :8
- Astenuto : 1 Tatti Nunziato

DELIBERA

ELIBERA

di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote %

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,76
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,4
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986	0,76
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76
Immobili locati	0,76

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

Detrazione d'imposta


Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo **200,00**

Per l'anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DI CONFERMARE che, per il periodo di imposta 2012, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

si **trasmettere** via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
si dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa in forma palese che dà le stese risultanze della votazione principale.


Il **responsabile del servizio**
Il **responsabile del servizio**



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Prot. n. 4574


li. 23/10/2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE


~~Sig.ra Giovanelli Arianna~~

~~RAZZA VANUCLA~~



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Zaratta Gian Luigi



Opi li 23/10/2012

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 23/10/2012

IL SEGRETARIO